



Delibera n. **19/2016** del Senato Accademico del **19/01/2016**

pag. 1/7

**OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 1/2016 del 12 gennaio 2016 relativo alla Convenzione tra l'Università di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza e la Federservice soc.coop.a.r.l. di Bologna, finalizzata alla progettazione e realizzazione di iniziative di carattere formativo destinate agli associati, dedicate alle figure giuridiche previste dal D.lgs. n. 81/2008**

N. o.d.g.: 07/09	Rep. n. 19/2016	Prot. n. 1181	UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE, POST LAUREA, PERGAMENE
------------------	-----------------	---------------	---

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Francesco Santino LOBRIGLIO	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA				X
Paola CECCAROLI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;
- visto il Regolamento in materia di corsi di Master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school emanato con D.R. n. 44/2014 del 31 gennaio 2014;
- vista la deliberazione n.136/2015 del 25 novembre 2015 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) relativa alla proposta di stipula di convenzione con la Federservice soc.coop. a.r.l. di Bologna al fine della progettazione e realizzazione di iniziative di carattere formativo destinate agli associati, dedicate alle figure giuridiche previste dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e assicurazione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- considerato che alcune implicazioni significative per conferire concreta applicazione all'iniziativa sono state convenute fra la Società e il Dipartimento interessato solo nel mese di dicembre e la delibera è stata trasmessa in data 22 dicembre 2015 (prot. n. 40841);



## Delibera n. 19/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 2/7

ritenuto di dover procedere per motivi di urgenza all'approvazione della proposta di convenzione, in considerazione del fatto che la sottoscrizione della Convenzione fra le parti è stata fissata per il 18 gennaio e che i seminari formativi verranno avviati in rapida successione;  
preso atto che non vi sono sedute del Senato Accademico in data utile;  
visto l'art. n. 16, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

### DELIBERA

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n.1/2016 del 12 gennaio 2016 avente ad oggetto la proposta di stipula di convenzione con la Federservice soc.coop. a.r.l. di Bologna finalizzata alla progettazione e realizzazione di iniziative di carattere formativo destinate agli associati, dedicate alle figure giuridiche previste dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e assicurazione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

### DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 1/2016

### IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";  
vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;  
visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 89 del 16 aprile 2012;  
visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con D.R. n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;  
visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 267/2013 del 26 giugno 2013;  
visto il Regolamento in materia di corsi di Master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school emanato con D.R. n. 44/2014 del 31 gennaio 2014;  
vista la deliberazione n.136/2015 del 25 novembre 2015 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) relativa alla proposta di stipula di convenzione con la Federservice soc.coop. a.r.l. di Bologna al fine della progettazione e realizzazione di iniziative di carattere formativo destinate agli associati, dedicate alle figure giuridiche previste dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e assicurazione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
considerato che alcune implicazioni significative per conferire concreta applicazione all'iniziativa sono state convenute fra la Società e il Dipartimento interessato solo nel mese di dicembre e la delibera è stata trasmessa in data 22 dicembre 2015 (prot. n. 40841);  
ritenuto di dover procedere per motivi di urgenza all'approvazione della proposta di convenzione, in considerazione del fatto che la sottoscrizione della Convenzione fra le parti è



## Delibera n. 19/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 3/7

stata fissata per il 18 gennaio e che i seminari formativi verranno avviati in rapida successione;  
preso atto che non vi sono sedute del Senato Accademico in data utile;  
visto l'art. n. 16, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA

- 1) di approvare, nel testo di seguito riportato, la Convenzione con la Federservice soc.coop. a.r.l. di Bologna, al fine di progettare e di realizzare iniziative di carattere formativo destinate agli associati, dedicate alle figure giuridiche previste dal D.lgs. n. 81/2008:

### CONVENZIONE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

#### TRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza, C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nel prosieguo del presente atto denominata "Università"

#### E

Federservice soc.coop. a.r.l. di Bologna, con sede legale in Castelmaggiore (BO) Via G. Di Vittorio nr. 21/B1, CAP 40013, P. IVA e C.F. 03498360373 rappresentata da Claudio Villa, nato a ...Omissis... il ...Omissis... in qualità di Presidente legale Rappresentante C.F. ...Omissis... nel prosieguo del presente atto denominata "Federservice soc.coop. a.r.l."

### PREMESSO

- che Federservice soc.coop. a.r.l. è interessata ad acquisire la disponibilità del Dipartimento di Giurisprudenza, tramite l'Osservatorio *Olympus*, dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, al fine della progettazione e realizzazione di iniziative di carattere formativo dedicate alle figure giuridiche previste dal D.lgs. n. 81/2008 e destinate agli associati;
- che il Dipartimento di Giurisprudenza, tramite l'Osservatorio *Olympus*, intende attivare collaborazioni formative con strutture rappresentative del mondo del lavoro, in settori ove le esigenze formative rivestono carattere di specialità sia nei contenuti, che nei modelli gestionali, considerando queste eventuali occasioni di arricchimento della propria offerta formativa

### TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – PREMESSE

Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto

#### ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

La Federservice soc.coop. a.r.l., affida all'Università, sotto la direzione del Responsabile Scientifico Prof. Paolo Pascucci, che accetta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni, qui di seguito indicate dettagliatamente:

progettazione e la realizzazione di:



## Delibera n. 19/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 4/7

- quattro corsi di formazione per le figure giuridiche previste dal D.lgs. n. 81/2008;
- iniziative formative in tema di sicurezza sul lavoro.

Le parti concordano di scambiarsi reciproche informazioni sulle esigenze formative e sulle modalità migliori per soddisfarle, anche alla luce delle innovazioni legislative che dovessero riguardare i settori dei Trasporti e della Logistica.

La collaborazione nascente a seguito della presente convenzione deve intendersi di natura sperimentale per il suo carattere innovativo. Alla luce di ciò, le Parti si impegnano a procedere, entro il mese di ottobre del 2016, ad una verifica delle iniziative realizzate e dell'accoglienza delle stesse presso gli associati, che presentano peculiarità dimensionali molto varie, al fine di progettare future collaborazioni sistematiche e di maggiore spessore contenutistico e perseguire rapporti di collaborazione anche scientifica, che potrebbero rivelarsi di reciproco interesse.

Per tali iniziative, riservate agli associati Federservice soc.coop. arl. , si farà ricorso alle specifiche competenze dei docenti indicati dal Dipartimento di Giurisprudenza e a professionisti indicati da Federservice soc.coop. a.r.l. , in possesso dei requisiti idonei a svolgere il ruolo di docente per il conseguimento dei titoli previsti per le figure indicate.

I corsi di formazione e le altre iniziative dedicate al mondo della sicurezza sul lavoro si svolgeranno presso la sede di Federservice soc.coop. a.r.l. , sita in CastelMaggiore (BO), Via G. Di Vittorio nr. 21/B1 dovessero emergere esigenze particolari che rendano necessaria l'organizzazione dei corsi o delle iniziative in altre sedi, Federservice soc.coop. a.r.l. chiederà con congruo anticipo al Dipartimento di Giurisprudenza la disponibilità dei docenti incaricati a raggiungere la sede designata, impegnandosi altresì a sostenere le spese di trasferimento e di logistica, che saranno tutte a suo carico.

### ART. 3 - DURATA

La convenzione decorre dalla data di stipulazione e avrà termine il 31 dicembre 2016.

Potrà essere riformulata con contenuti nuovi o eguali, alla luce della verifica prevista nel mese di ottobre 2016.

### ART. 4 – RESPONSABILITA'

Il Dipartimento designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività il Prof. Paolo Pascucci , il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza e di personale esterno specializzato.

La Federservice soc.coop. a.r.l. designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività il Dr./Sig. Claudio Villa.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

### ART. 5 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati delle prestazioni, le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di proprietà della Federservice soc.coop. a.r.l. .

L'Università si impegna a garantire alla Federservice soc.coop. a.r.l. la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione della convenzione e su quelle prodotte nell'ambito della presente convenzione, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione. Ogni comunicazione a terzi da parte della Università avente come oggetto la convenzione e i risultati della stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Federservice soc.coop. a.r.l.

### ART. 6 - CONFIDENZIALITÀ

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:



## Delibera n. 19/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 5/7

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire le informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.

Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

### ART. 7 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento della attività di cui alla presente convenzione, Federservice soc.coop. a.r.l. si impegna a riconoscere alla Università un corrispettivo di Euro 120,00 (centoventi/00) + iva per ogni ora di docenza fornita.

Federservice soc.coop. a.r.l. riconoscerà, altresì, all'Università un corrispettivo forfettario di euro 1.000,00 per ogni corso di formazione organizzato, quale compenso per la collaborazione fornita per la progettazione dell'iniziativa.

I suddetti importi verranno pagati da Federservice soc.coop. a.r.l. a fronte di regolari fatture emesse dalla Università, al termine di ogni evento formativo, entro 30 giorni DFFM.

### ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:

- Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
- Codice IBAN: ...Omissis... specificando le motivazioni;

Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato:

- Nome Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: ...Omissis... – luogo di nascita: ...Omissis...
- residenza: ...Omissis... – C.F. ...Omissis... - qualifica Dirigente dell'Area Finanza Contabilità.

Situazione contributiva Università:

- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

### ART. 9 - CONDIZIONI GENERALI

La Federservice soc.coop. a.r.l. consentirà al personale dell'Università, incaricato di svolgere l'attività, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, limitatamente



## Delibera n. 19/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 6/7

alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.

### **ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione stessa, uniformandosi al riguardo ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale della Federservice soc.coop. a.r.l., nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione. La Federservice soc.coop. a.r.l. esonera comunque e tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

### **ART. 11 - SICUREZZA**

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

### **ART. 12 - RISOLUZIONE**

Le parti potranno risolvere il presente contratto prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Università potrà utilizzare i risultati della convenzione fino a quel momento conseguiti. La risoluzione anticipata non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Fermo restando la esigibilità di quanto dovuto al momento della risoluzione.

### **ART. 13 - RECESSO**

Le parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione per giusta causa.

### **ART. 14 - PROROGA**

Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, l'Università ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, la Federservice soc.coop. a.r.l. si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare i sei mesi.

### **ART. 15 - MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

### **ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI**

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico di Federservice soc.coop. a.r.l.

### **ART.17 - CONTROVERSIE**



## Delibera n. 19/2016 del Senato Accademico del 19/01/2016

pag. 7/7

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di Urbino.

### ART.18 - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Letto approvato e sottoscritto

*Urbino, il*

*FEDERSERVICE SOC. COOP.a.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Claudio Villa*

*L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Il Rettore  
Prof. Vilberto Stocchi*

2) Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico.

Urbino, 12 gennaio 2016

IL RETTORE  
f.to Vilberto Stocchi